

Milano, 3 novembre 2022

Nota di chiarimento

Tirocini extracurricolari e “smart working”

Con DGR n. 6380 del 16 maggio 2022, nell’ambito delle Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022, Regione Lombardia ha previsto, **“di mantenere la possibilità di svolgere i tirocini extracurricolari in modalità smart working nei casi in cui tale modalità di lavoro sia prevista dall’organizzazione del lavoro del soggetto ospitante”**.

In ordine a tale disposizione, negli ultimi mesi sono pervenute diverse richieste di chiarimento da parte di operatori e aziende in relazione alla possibilità di attivare tirocini extracurricolari **in pieno regime di smart working** (al 100%), di attivarli anche **a favore di coloro i quali non sono domiciliati, né hanno la residenza, in Lombardia**, di introdurre **in itinere** la modalità di svolgimento in smart working per i tirocini extracurricolari già avviati modificando il PFI, ecc.

ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICOLARI IN PIENO REGIME DI SMART WORKING

La [Legge 22 maggio 2017, n. 81](#) recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”*, al Capo II, artt. 18 – 24 detta precise disposizioni sul lavoro agile. In particolare, l’art. 18, comma 1 afferma: ***“La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”***.

In tal senso, si fa presente che anche il [D.M. n. 149 del 22 agosto 2022](#), in sede di premessa, ha posto in risalto il fatto che ***“la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno”***. Nondimeno, anche il primo [“Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile”](#) nel settore privato – con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali hanno raggiunto l'accordo su requisiti e contenuti dell'accordo individuale di smart working – ha previsto all’art. 2, comma 2 lettera b) ***“l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali”***

Inoltre, nell’ambito dei tirocini il criterio dell’alternanza ricopre maggiore valore per la funzione formativa e di orientamento affidata a tale strumento: ***“I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro”*** (DGR 7763/2018).

Pertanto, stando a quanto stabilito dalla normativa nazionale precedentemente citata e posto che la normativa regionale non prevede ulteriori disposizioni in merito, **è esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurricolari che prevedano lo svolgimento delle attività esclusivamente in modalità agile (smart working)**.

Prima dell'attivazione del tirocinio le parti interessate concordano la modalità di svolgimento e predispongono il Piano Formativo Individuale (PFI) che preveda, in caso di ricorso alla modalità agile, una prestazione “mista”, specificando la modalità di svolgimento prevalente per ogni attività programmata.

In caso di svolgimento del tirocinio extracurricolare in modalità smart working, è indispensabile assicurare una presenza minima del tirocinante presso i locali aziendali. Fermi restando i vincoli stabiliti dalla disciplina regionale vigente:

- lo svolgimento del tirocinio in smart working è consentita a condizione che la mansione a cui è adibito il tirocinante sia compatibile con detta modalità, che sia garantito un costante monitoraggio del tirocinante, e, comunque, previo accordo di tutte le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante);
- il tirocinante deve essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest'ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione. In ogni caso non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) con modalità “agile”;
- il tutor del soggetto ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informatica atta a supportare e monitorare costantemente l'attività a distanza del tirocinante.